



Ordinanza concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet)

Modifica del 31 ottobre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 giugno 2014¹ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 54a capoverso 7 della legge del 1° luglio 1966² sulle epizootie (LFE);
visto l'articolo 62 capoverso 6 della legge federale del 20 giugno 2014³ sulle derrate alimentari (LDerr);
visto l'articolo 165g della legge del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 64f della legge del 15 dicembre 2000⁵ sugli agenti terapeutici (LATer),

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la gestione dei seguenti sistemi d'informazione:

- a. sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN);
- b. sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS);
- c. sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko).

¹ RS **916.408**
² RS **916.40**
³ RS **817.0**
⁴ RS **910.1**
⁵ RS **812.21**

² Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

- a. le competenze;
- b. il contenuto e le fonti dei dati;
- c. i diritti di accesso;
- d. la comunicazione dei dati;
- e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
- f. l'archiviazione;
- g. il finanziamento di ASAN e ALIS.

³ ASAN, ALIS e Fleko sono sottosistemi del sistema d'informazione centrale comune di cui all'articolo 2 lettera a.

Art. 3 Compiti dell'USAV e dell'UFAG

¹ L'USAV:

- a. provvede alla gestione di ASAN, ALIS e Fleko e ne garantisce la disponibilità;
- b. è responsabile dei sistemi d'informazione e, nello specifico, adotta le misure necessarie per garantire la gestione economica, così come la protezione e la sicurezza dei dati;
- c. emana le direttive tecniche di cui all'articolo 30;
- b. conclude accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- e. allestisce il preventivo annuo e il conto annuale per ASAN e ALIS;
- f. conclude per ASAN e ALIS accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l'infrastruttura e i servizi informatici;

² L'UFAG conclude per Fleko l'accordo con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l'infrastruttura e i servizi informatici.

Art. 4 frase introduttiva e lett. f, h e i

Nell'ambito dei compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono trattare online i dati di ASAN, ALIS e Fleko:

- f. le autorità cantonali d'esecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei settori della sicurezza e dell'igiene delle derrate alimentari, della protezione dagli inganni, della sicurezza degli alimenti per animali, della salute e della protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile, per adempiere i compiti cantonali in questi settori, nonché per rettificare i dati;
- h. i laboratori riconosciuti: per adempiere ai loro obblighi di notifica, per rettificare dati inesatti e per informare sui campioni prelevati dalle autorità di esecuzione;

- i. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di ASAN, di ALIS e di Fleko: per garantire la funzionalità dei sistemi, eliminare i guasti, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.

Art. 12 lett. j

I dati di ASAN sono accessibili per il tramite dei sistemi d'informazione seguenti:

- j. Fleko.

Art. 15

Abrogato

Titolo dopo l'art. 20

Sezione 3a:

Sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni

Art. 20a Scopo

Fleko serve alla registrazione e alla valutazione dei risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni di cui all'articolo 57 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁶ concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC).

Art. 20b Contenuto

¹ Fleko contiene i seguenti tipi di dati:

- a. dati di base sui macelli, sulle aziende detentrici di animali, sugli animali e sui laboratori riconosciuti: dati che servono all'identificazione;
- b. dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d'esecuzione nei settori della salute animale, della sicurezza delle derrate alimentari e della protezione degli animali nell'ambito del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni;
- c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all'adeguamento di Fleko alle esigenze esecutive;
- d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l'utilizzo di Fleko.

² Il catalogo dei dati figura nell'allegato 2a.

Art. 20c Accesso ai dati di base

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base:

- a. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG e dell'UCAL;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali d'esecuzione;
- c. i collaboratori del servizio specializzato e gli amministratori di Fleko.

Art. 20d Accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati raccolti durante l'esecuzione:

- a. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG, dell'UCAL, del servizio specializzato e gli amministratori dell'USAV di Fleko: a tutti i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali d'esecuzione e gli amministratori cantonali di Fleko ai seguenti dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione:
 1. i dati che hanno inserito personalmente;
 2. i dati risultanti dalle notifiche delle autorità cantonali d'esecuzione;
 3. i dati provenienti da un'unità amministrativa diversa dalla propria, qualora siano necessari all'adempimento dei compiti d'esecuzione;
- c. i collaboratori dei laboratori riconosciuti: ai dati relativi ai campioni raccolti dai veterinari ufficiali e inviati ai laboratori.

Art. 20e Accesso ai dati di sistema

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, gli amministratori dell'USAV di Fleko possono accedere online ai dati di sistema.

Art. 20f Accesso ai dati utenti

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, gli amministratori di Fleko possono accedere online ai dati utenti.

Art. 20g Collegamento con altri sistemi d'informazione

¹ ASAN può accedere tramite Fleko ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni.

² La BDTA può accedere da Fleko ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e a quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

³ Fleko può accedere dalla BDTA ai dati sulle persone, sulle aziende detentrici di animali e sugli animali nonché sulle notifiche di macellazione.

Art. 20h Servizio specializzato

¹ Al servizio specializzato competono:

- a. la concessione dei diritti di accesso agli amministratori di Fleko e la loro gestione;
- b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici, innovazioni e modifiche;
- c. gli adeguamenti tecnici e specialistici di Fleko;
- d. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
- e. l'eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;

² Il servizio specializzato collabora con i rappresentanti delle autorità cantonali e dei macelli.

Art. 24 Comunicazione di dati ad altre persone e organizzazioni

Altre persone e organizzazioni possono chiedere all'USAV, all'UCAL o alle autorità cantonali di eseguire di consultare i dati di ASAN, ALIS e Fleko. La consultazione è concessa se essi hanno ottenuto l'autorizzazione da parte delle persone interessate.

Art. 25 cpv. 2

² I Cantoni e i laboratori riconosciuti sono responsabili, per il loro settore, delle misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati. Garantiscono l'accesso sicuro ad ASAN, ad ALIS e a Fleko, in particolare attraverso misure tecniche e organizzative.

Art. 26 cpv. 1

¹ I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ALIS o in Fleko, in particolare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e distruzione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 1992⁷ sulla protezione dei dati.

Art. 27 Rettifica di dati

Le autorità o i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati ad ASAN, ad ALIS o a Fleko provvedono alla rettifica dei dati inesatti.

Art. 28 cpv. 2

² Le disposizioni concernenti la sicurezza dei sistemi devono costituire parte integrante degli accordi di prestazione conclusi con terzi volti a garantire la manutenzione tecnica di ASAN, ALIS e Fleko nonché degli accordi di utilizzazione conclusi con i Cantoni.

⁷ RS 235.1

Inserire prima del titolo della sezione 5:

Art. 29a Finanziamento di ASAN e di ALIS

¹ I costi di gestione di ASAN e di ALIS sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni. I Cantoni partecipano ai costi per il servizio specializzato con un importo annuo pari a 250 000 franchi.

² Gli importi a carico dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di postazioni d'accesso di cui questi dispongono.

³ Il pagamento degli importi a carico dei Cantoni per le postazioni d'accesso è disciplinato nell'accordo di utilizzazione. Ciascun Cantone si assume il pagamento per almento tre postazioni di accesso. I Cantoni con oltre tre postazioni d'accesso beneficiano di una riduzione dell'importo a loro carico per le postazioni d'accesso supplementari.

⁴ I costi di gestione del sistema, al netto degli importi corrisposti dai Cantoni per le postazioni d'accesso, sono suddivisi fra i singoli Cantoni in funzione delle postazioni d'accesso di cui dispongono.

⁵ I Cantoni si assumono i costi per la trasmissione dei dati.

Art. 30 lett. d e g

L'USAV emana in particolare istruzioni tecniche su:

- d. requisiti tecnici e organizzativi per l'utilizzo di ASAN, di ALIS e di Fleko;
- g. forma e utilizzo del catalogo dati di Fleko.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 2a conformemente alla versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti legislativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

31 ottobre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato
(Cifra III)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 dicembre 2016⁸ concernente la macellazione e il controllo delle carni

Ingresso

visti gli articoli 9 capoversi 2 e 3, 10 capoversi 3 e 4, 31 capoversi 3 e 4, 32 capoverso 1 e 44 della legge del 20 giugno 2014⁹ sulle derrate alimentari (LDerr),
visti gli articoli 22 e 53 capoversi 1 e 3 della legge del 1° luglio 1966¹⁰ sulle epizootie,

Art. 57 cpv. 2

² L'autorità cantonale di esecuzione registra i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni nell'apposito sistema d'informazione Fleko di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014¹¹ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) oppure li fa trasmettere a Fleko dai sistemi informatici dei macelli. Devono essere registrati o comunicati i numeri BDTA dei macelli e i dati di cui all'allegato 2a numero 2 O-SISVet.

Art. 59 cpv. 4

Abrogato

2. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹²

Art. 4 cpv. 3

³ Per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali i Cantoni notificano al gestore della banca dati lo stato sanitario riguardo alla BVD degli animali e delle aziende detentrici e i cambiamenti dello stato sanitario.

⁸ RS 817.190

⁹ RS 817.0

¹⁰ RS 916.40

¹¹ RS 916.408

¹² RS 916.404.1

Art. 4a Dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni

La banca dati può accedere ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e su quelli del controllo delle carni riguardanti la commestibilità, di cui al capitolo 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹³ concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC), dal sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all'ordinanza del 6 giugno 2014¹⁴ concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

Art. 18b Collegamento con il sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni

Fleko può accedere dalla banca dati ai dati sulle persone, sulle aziende detentrici di animali e sugli animali nonché sulle notifiche di macellazione.

¹³ RS **817.190**

¹⁴ RS **916.408**

Allegato 2a
(Art. 20b cpv. 2)

Catalogo dati di Fleko

1 Dati di base

- 1.1 Identificazione dell'azienda di provenienza degli animali e dei macelli
- 1.2 Indirizzo dell'azienda di provenienza degli animali e dei macelli
- 1.3 Identificazione degli animali
- 1.4 Nome e indirizzo dei laboratori riconosciuti

2 Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione

2.1 Generalità

- 2.1.1 Macello
- 2.1.2 Nome del responsabile del controllo delle carni
- 2.1.3 Animale o gruppo di animali
- 2.1.4 Numero di animali controllati
- 2.1.5 Azienda di provenienza degli animali

2.2 Risultati del controllo degli animali da macello

- 2.2.1 Risultati del controllo degli animali da macello per gruppo di animali o per singolo animale

2.3 Risultati del controllo delle carni

- 2.3.1 Prelievo di campioni per analisi di laboratorio nell'ambito della sorveglianza degli effettivi svizzeri.
- 2.3.2 Risultati del controllo delle carni della carcassa o di parti di essa per gruppo di animali in riferimento alla commestibilità
- 2.3.2 Risultati del controllo delle carni della carcassa o di parti di essa per singoli animali in riferimento alla commestibilità

2.4 Decisioni e misure

- 2.4.1 Commestibilità
- 2.4.2 Non commestibilità

3 Dati di sistema

- 3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica
- 3.2 File log del sistema
- 3.3 Cataloghi su:
 - 3.3.1 Specie animali
 - 3.3.2 Criteri di verifica del controllo degli animali da macello
 - 3.3.3 Motivi della confisca
 - 3.3.4 Motivi della confisca parziale

4 Dati utenti

- 4.1 Identificazione dell'utente
- 4.2 Ruolo dell'utente
- 4.3 Autorità